



COMUNE DI SCORZE'

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 07/08/2023

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 - SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE MODIFICA PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025

L'anno **2023** il giorno **7** del mese di **Agosto** alle ore **09.20** in Scorzè nella Residenza Municipale, per convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

Nominativo		Presente
MARCON NAIS	Sindaco	SI
MICHIELAN ANGELO	Vice Sindaco	SI
LUISE ALDO	Assessore	SI
CECCATO WILLIAMS MAURIZIO	Assessore	Assente giustificato
SCANTAMBURLO BARBARA	Assessore	Assente giustificato
PESCE MARCO	Assessore	SI

Partecipa alla seduta il Vice Segretario, DEPICOLZUANE ANTONELLA.

MARCON NAIS, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 - SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE MODIFICA PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.L. 80/2021 convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113, all'articolo 6, ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina, in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, tra cui il Piano Triennale Fabbisogno di Personale, e, pertanto, il presente atto, essendo di modifica a tale Piano, si inquadra come aggiornamento del citato PIAO 2023-2025, approvato con deliberazione di G.C. n. 12 del 06.02.2023;

Richiamati:

- la propria precedente deliberazione n. 88 del 25.07.2022, con la quale è stato definito il piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025, successivamente aggiornato e integrato con deliberazione di G.C. n. 49/2023;
- la propria precedente deliberazione n. 8 del 23.01.2023, con la quale si è accertato che l'attuale struttura del Comune di Scorzè non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente e conseguentemente non trovano applicazione, per questo ente, i vincoli posti dalla normativa;
- la propria precedente deliberazione n. 40 del 12.04.2023 con cui è stato definito l'organigramma dell'Ente;
- le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA" formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, in base alle quali il PTFP si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 del TUPI, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale ed in particolare, l'eventuale modifica in corso di anno del PTFP, è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;
- il Decreto interministeriale, firmato dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ad oggetto "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicato in G.U. n. 215 del 14.09.2022;

Ritenuto, per quanto sopra, di modificare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023-2025 per effetto di nuove e diverse valutazioni connesse con gli obiettivi dell'Amministrazione e con l'evoluzione dinamica della consistenza del personale, che rende necessaria la revisione della programmazione triennale approvata con gli atti precedentemente richiamati;

Sentiti i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione interessati dalle modifiche e avuto riscontro positivo da parte degli stessi;

Dato atto che la capacità assunzionale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito in Legge n. 58/2019, è stata definita dall'apposito D.P.C.M.

17.03.2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108, che individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché individua le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei valori soglia predeterminati;

Verificato che il decreto citato, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 20.04.2020, prevede che:

- i comuni devono determinare il rapporto percentuale tra la spesa di personale rilevata nell'ultimo rendiconto e le entrate correnti degli ultimi tre rendiconti. Queste vanno ridotte dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede previsionale;- tale percentuale va comparata con i valori soglia previsti nelle Tabelle 1 e 3 del D.M., al fine di collocare l'ente in una delle tre fasce che si determinano, con conseguenze differenziate in tema di facoltà assunzionale;
- la presenza in una delle fasce così individuate determina per l'ente la quantità di assunzioni a tempo indeterminato che possono essere disposte in un dato anno; per gli esercizi successivi al 2020 il calcolo dovrà essere rivisto;
- l'effettuazione di nuove assunzioni, per gli enti virtuosi, è comunque subordinata al rispetto della percentuale individuata nella Tabella 2 del decreto, che contiene l'incremento di spesa, anno per anno, rispetto a quella del 2018;

Dato atto che, sulla base del citato DPCM, il Comune di Scorzè ricade nella fascia demografica compresa tra 10.000 e 59.999 abitanti e che il relativo valore soglia per fascia demografica per i comuni c.d. “virtuosi” è fissato al 27%;

Accertato che il valore finanziario della capacità assunzionale di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dal citato DPCM 17.03.2020 è pari al 21,83%, dunque al di sotto della percentuale del 27% di incidenza spesa del personale/entrate correnti, giusto prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Considerata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni di personale, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Preso atto che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale di cui al presente provvedimento è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale, compatibilmente con i limiti in materia disposti dalla normativa vigente;

Valutati le competenze e i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Ritenuto, pertanto, di modificare il piano triennale fabbisogno di personale 2023-2025 come di seguito riportato, dando atto che, per quanto non modificato, resta valido quanto previsto nelle citate deliberazioni n. 88/2022 e n. 49/2023:

Modifica al Piano assunzionale 2023:

- Settore Politiche Ambientali e Culturali
copertura di un posto vacante di Istruttore Amministrativo, Area degli Istruttori, a seguito cessazione dal servizio in data 15.08.2022 di dipendente di pari profilo professionale, che determina, su base annua, l'utilizzo di una capacità assunzionale di € 32.326,68;
- Quota di riserva prevista dagli artt. 3 e 18 della Legge n. 68/1999: qualora con le assunzioni previste nel piano triennale di fabbisogno di personale 2023-2025, si rendesse necessario da parte dell'Ente l'attivazione di procedure per la copertura dei posti che garantiscono il rispetto della quota di riserva prevista dagli artt. 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, si ritiene di ottemperare alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili, procedendo ad assumere, entro i termini previsti dalla normativa vigente, n. 3 lavoratori ai fini della copertura della quota d'obbligo (differenza tra la quota di riserva ed il numero di categorie protette già in servizio), in deroga ai vigenti divieti di nuove assunzioni, anche nel caso di situazione di soprannumerarietà, come previsto dall'art. 7, comma 6, del D.L. n. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013, individuati come segue:
 - n. 1 Operatore tecnico - Area degli Operatori, a part time di 25 ore settimanali, pari al 69,44% del tempo pieno, da destinare alla copertura della riserva prevista dagli artt. 1 e 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare al Settore Gestione LL.PP. e Patrimonio, costo su base annua di complessivi € 17.912,43;
 - n. 1 Operatore Amministrativo - Area degli Operatori, a part time di 25 ore settimanali, pari al 69,44% del tempo pieno, da destinare alla copertura della riserva prevista dagli artt. 1 e 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare al Settore AA.GG.II Tributi e Informatica, costo su base annua di complessivi €17.912,43;
 - n. 1 Operatore Amministrativo - Area degli Operatori, a part time di 25 ore settimanali, pari al 69,44% del tempo pieno, da destinare alla copertura della riserva prevista dall'art. 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare al Settore Polizia Locale, costo su base annua di complessivi €19.171,08;
 dando atto che tali assunzioni non rientrano nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i;

Dato atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rispettato l'equilibrio di bilancio nell'anno 2022;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2023;
- ha altresì rispettato la medesima norma nell'ultimo Rendiconto approvato;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del D.Lgs.165/2001, con deliberazione di G.C. n. 8/2023;
- ha inviato il PTFP (Piano triennale fabbisogni personale) e successive modifiche ed integrazioni alla RGS;
- ha adottato il Piano della Performance ai sensi del D.Lgs. n. 150/2010;
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);

- ha certificato i crediti ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008;

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

Atteso che con proprio verbale del 28-07-2023 il Collegio dei Revisori dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente e delle altre norme in materia anche di recente emanazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 5, del CCNL 2019-2021, con nota n. 19369 di prot. del 28.07.2023, è stata data preventiva informazione ai soggetti sindacali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 - sezione 3 “Organizzazione e capitale umano” - Sottosezione di programmazione modifica "Piano triennale fabbisogno di personale 2023-2025”:

Modifica al Piano assunzionale 2023:

- Settore Politiche Ambientali e Culturali
copertura di un posto vacante di Istruttore Amministrativo, Area degli Istruttori, a seguito cessazione dal servizio in data 15.08.2022 di dipendente di pari profilo professionale, che determina, su base annua, l'utilizzo di una capacità assunzionale di € 32.326,68;
- Quota di riserva prevista dagli artt. 3 e 18 della Legge n. 68/1999: qualora con le assunzioni previste nel piano triennale di fabbisogno di personale 2023-2025, si rendesse necessario da parte dell'Ente l'attivazione di procedure per la copertura dei posti che garantiscono il

rispetto della quota di riserva prevista dagli artt. 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, si ritiene di ottemperare alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili, procedendo ad assumere, entro i termini previsti dalla normativa vigente, n. 3 lavoratori ai fini della copertura della quota d'obbligo (differenza tra la quota di riserva ed il numero di categorie protette già in servizio), in deroga ai vigenti divieti di nuove assunzioni, anche nel caso di situazione di soprannumerarietà, come previsto dall'art. 7, comma 6, del D.L. n. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013, individuati come segue:

- n. 1 Operatore tecnico - Area degli Operatori, a part time di 25 ore settimanali, pari al 69,44% del tempo pieno, da destinare alla copertura della riserva prevista dagli artt. 1 e 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare al Settore Gestione LL.PP. e Patrimonio, costo su base annua di complessivi € 17.912,43;
 - n. 1 Operatore Amministrativo - Area degli Operatori, a part time di 25 ore settimanali, pari al 69,44% del tempo pieno, da destinare alla copertura della riserva prevista dagli artt. 1 e 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare al Settore AA.GG.II Tributi e Informatica, costo su base annua di complessivi € 17.912,43;
 - n. 1 Operatore Amministrativo - Area degli Operatori, a part time di 25 ore settimanali, pari al 69,44% del tempo pieno, da destinare alla copertura della riserva prevista dall'art. 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare al Settore Polizia Locale, costo su base annua di complessivi € 19.171,08;
- dando atto che tali assunzioni non rientrano nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i;

2. **Di dare atto** che le assunzioni dall'esterno verranno effettuate secondo le ordinarie procedure di reclutamento ammesse dalla normativa vigente, mentre le progressioni di carriera verranno effettuate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL 2019-2021, previa adozione dei relativi criteri, compatibilmente con le capacità assunzionali dell'Ente e che, per quanto non modificato con il presente atto, rimane confermata la programmazione, non ancora portata a termine, prevista nelle precedenti deliberazioni;

4. **Di dare atto** che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale;

5. **Di dare altresì atto** che il presente piano potrà essere modificato/integrato a seguito di nuove e diverse necessità assunzionali ed eventuali novità interpretative sulla normativa recentemente introdotta in materia;

6. **Di trasmettere** il presente atto al sistema di cui all'art. 60 del D.Lgs. 165/2001 entro 30 giorni dall'adozione;

7. **Di dare mandato** al Segretario Generale di provvedere alla trasmissione del PIAO 2023-2025, come aggiornato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma e, del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

8. **Di dare atto** che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

9. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai sensi del D.lgs. 33/2013;

10. **Di dare atto** che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

11. **Di dare atto** che contestualmente alla sua pubblicazione, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Indi, stante l'urgenza, al fine di rendere più spedita ed efficace l'azione amministrativa e di attivare tempestivamente le procedure finalizzate all'assunzione di personale dipendente, con separata votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,

Dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 155**

Ufficio Proponente: **Personale**

Oggetto: **AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 - SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE MODIFICA PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/07/2023

Il Responsabile di Settore

Flavia Casarin

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/08/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

DEPICOLZUANE ANTONELLA

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
MARCON NAIS

IL VICE SEGRETARIO
DEPICOLZUANE ANTONELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Scorzè. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DEPICOLZUANE ANTONELLA in data 08/08/2023
Nais Marcon in data 08/08/2023